



DI MEO Antonello
LATTANZI Loredana

LAPORTA Nicoletta
OLIVIERI Alessandra
MALATESTA Luciana
MATRICARDI Anna Maria

Obbligo tracciabilità pagamento della retribuzione

Gentile cliente,

la Legge di Bilancio 2018 entrata in vigore a Gennaio ha previsto, all'[art. 1 commi da 910 a 914](#), che **a partire dal 1° Luglio 2018 i datori di lavoro o committenti NON potranno più corrispondere la retribuzione a mezzo di denaro contante ai propri lavoratori.**

Le tipologie di rapporto di lavoro che risultano coinvolte sono:

- **rapporti di lavoro subordinato** ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile (lavoro a tempo determinato/indeterminato, full-time, part-time, lavoro a chiamata, apprendistato, ecc.);
- **rapporti di lavoro originati da collaborazioni coordinate e continuative;**
- **contratti di lavoro instaurati nella forma di cooperativa con i propri soci** ai sensi della legge 142/2001;

nell'ambito del divieto sono da considerarsi anche i **compensi corrisposti agli amministratori** quando a fini fiscali, sono da assimilare al compenso da lavoro dipendente e quindi certificati in busta paga e gli **acconti di stipendio** anche se di modesta entità.

Restano però esclusi dal divieto i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni, i rapporti di lavoro rientranti nell'ambito dei CCNL per gli addetti ai servizi familiari e domestici (colf, badanti, baby-sitter) ed i compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti di lavoro autonomo di natura occasionale.

Dal 1° luglio 2018 quindi, il pagamento della retribuzione dovrà obbligatoriamente avvenire con le seguenti modalità di pagamento:

- **bonifico su conto corrente** identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
- **strumenti di pagamento elettronico** (carta di credito, bonifico online, assegno elettronico, deposito diretto, addebito diretto, ecc.);
- **pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;**
- **emissione di un assegno** direttamente al lavoratore o, in caso di impedimento, a suo delegato.

Contrada Alento, 5/D - 66023 Francavilla al Mare (CH)
Via dei Piccolomini, 28 - 67100 L'Aquila
Via Amicis, 69 - 67017 Pizzoli (AQ)

Tel. 085 4465702 / 7996232
Fax 085 4408553
info@studiodimeo.net
www.studiodimeo.net

L'ispettorato del lavoro ha chiarito con una nota che, tenuto conto della norma, si ritiene **integrata la violazione** quando la **corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle espressamente indicate**, ed anche quando **il versamento delle somme non sia realmente effettuato** (es. bonifico bancario revocato, assegno annullato prima dell'incasso).

Il comma 912 dell'art. 1 afferma che **la firma del lavoratore apposta sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione**; ai fini della contestazione sarà necessario verificare sia che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando i mezzi previsti, sia che lo stesso sia andato a buon fine.

Le **sanzioni pecuniarie**, previste per il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di pagamento della retribuzione con gli strumenti previsti, vanno da **un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 5.000,00.**

Lo studio.

